



OSSERVATORIO SULLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA N. 3/2024

1. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TUTELA DELLE DONNE: PROFILI EVOLUTIVI DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA ALLA LUCE DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL

1. Introduzione

Di recente, la Corte di giustizia ha adottato due importanti sentenze circa il riconoscimento della protezione internazionale a favore di donne richiedenti asilo: la prima del gennaio 2024 sul caso *WS c. Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet* (sentenza della Corte del 16 gennaio 2024, causa [C-621/21](#), ECLI:EU:C:2024:47) e la seconda – recentissima – di giugno 2024 sul caso *K, L c. Staatssecretaris van Justitie an Veiligheid* (sentenza della Corte del 11 giugno 2024, causa [C-646/21](#), ECLI:EU:C:2024:487). Entrambe le decisioni vertono sull'interpretazione della Direttiva 2011/95/UE ([Direttiva 2011/95/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta) e rappresentano i primi due casi giurisprudenziali in cui il Giudice europeo si è pronunciato su tale tema dopo la recente adesione dell'Unione alla Convenzione di Istanbul.

Come è noto, il Capitolo VII della Convenzione prevede per le Parti l'obbligo di un'interpretazione *gender-sensitive* delle richieste di asilo. I tre articoli che compongono tale Capitolo (artt. 59-60-61), in effetti, sembrano voler disegnare una cornice giuridica dai confini netti e ben delineati, volta a tutelare i diritti delle donne migranti, da sempre vittime di multiple discriminazioni (E. PITTAWAY, L. BARTOLOMEI, *Refugees, Race, and Gender: The Multiple Discrimination against Refugee Women*, in [Refuge: Canada's Journal on Refugees](#), 2001, p. 21 ss.; in materia, tra i più recenti, cfr. A. DI STASI, R. CADIN, A. IERMANO, V. ZAMBRANO (a cura di), [Donne Migranti e Violenza di Genere nel Contesto Giuridico Internazionale ed Europeo](#), Napoli, 2023). La Convenzione di Istanbul, quindi, ha svolto un ruolo nodale per il riconoscimento della dimensione di genere nel diritto internazionale dell'immigrazione. La portata innovatrice della Convenzione, inoltre, ha investito le decisioni degli organi giurisdizionali delle Parti, anche della sua ultima aderente: l'Unione europea. La recente giurisprudenza della Corte di Lussemburgo circa il riconoscimento della protezione internazionale a favore di donne richiedenti asilo, oggetto della presente trattazione, sembra testimoniare l'effettiva adesione

dell'Unione alla Convenzione di Istanbul, rivelando un profilo evolutivo delle ultime decisioni della Corte di Giustizia.

2. La sentenza C-621/21: fatti rilevanti e questione pregiudiziale

La prima pronuncia di cui si propone l'analisi è la sentenza C-621/21, emessa il 16 gennaio 2024 dalla Corte di Giustizia. L'occasione viene data dalla richiesta di pronuncia pregiudiziale da parte del giudice amministrativo bulgaro circa la corretta interpretazione delle disposizioni della Direttiva 2011/95/UE riguardanti l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario della protezione internazionale.

Il caso prende origine nel 2019, quando l'Agenzia bulgara per i rifugiati (*Darzhavna agentsia za bezhantsite*, in prosieguo: la "DAB") viene chiamata a pronunciarsi su una richiesta di protezione internazionale presentata da parte di WS. Cittadina turca di origine curda, vittima di matrimonio forzato e successivamente divorziata, WS era fuggita dal proprio paese dopo i ripetuti maltrattamenti subiti da parte del marito e aveva chiesto asilo esprimendo il timore di essere uccisa dalla sua famiglia qualora avesse fatto ritorno in Turchia. Nell'aprile 2021, a seguito del rigetto della prima richiesta di asilo, la donna presenta un'altra domanda di protezione internazionale. Sulla base di nuovi elementi probatori, la richiedente fa valere il fondato timore di essere perseguitata da parte di soggetti non statuali a causa della sua appartenenza a un "particolare gruppo sociale" come donna vittima di violenza domestica e a rischio di delitto d'onore. WS precisa che lo Stato turco non sia in grado di proteggerla e che il suo respingimento in Turchia l'esponebbe ad un delitto d'onore o a un matrimonio forzato, costituendo, così, una violazione dell'articolo 2 CEDU, che tutela il diritto alla vita, e dell'articolo 3 CEDU, il quale dispone il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti.

Nel maggio 2021, la DAB respinge la richiesta di riesame della domanda. Il giudice bulgaro del rinvio, invece, pone alla Corte di giustizia una questione di interpretazione della Direttiva 2011/95/UE, chiedendo chiarimenti sulle condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale in tali situazioni. Più specificamente, il tribunale amministrativo di Sofia ha sottoposto alla Corte di giustizia cinque questioni pregiudiziali.

In primo luogo, la Corte è chiamata ad accertare se ai fini della classificazione della violenza domestica come motivo per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e della Direttiva 2011/95/UE, trovino applicazione - in conformità del considerando 17 della Direttiva stessa - le definizioni e nozioni della CEDAW e della Convenzione di Istanbul (C-621/21, punto 34). Con riferimento al primo trattato internazionale, nonostante l'Unione non sia parte della CEDAW, tutti i suoi Stati membri l'hanno ratificata. Inoltre, la Corte ha chiarito che la CEDAW si configura come uno dei trattati inerenti all'articolo 78, paragrafo 1, TFUE, nel rispetto dei quali tale Direttiva deve essere interpretata.

Per quanto concerne la Convenzione di Istanbul, invece, essa è ufficialmente in vigore nel contesto dell'Unione dal 1° ottobre 2023 e in tale decisione la Corte ha modo di chiarire come questo trattato sia rilevante anche per quanto concerne la valutazione delle richieste di protezione internazionale. In effetti, la Convenzione prevede al Capitolo VII degli obblighi riguardo al principio di *non refoulement* e, più in generale, alle richieste di asilo. Tali disposizioni, quindi, rilevano per la Direttiva qualifiche, la quale si inserisce nella politica comune d'asilo dell'Unione (articolo 78, paragrafo 2, TFUE). Per questa ragione la Corte ha stabilito che la necessità di interpretare le disposizioni della Direttiva qualifiche, in particolare l'articolo 10,

paragrafo 1, lettera d), nel rispetto della Convenzione di Istanbul, anche se taluni Stati membri, tra cui la Repubblica di Bulgaria, non hanno ratificato detta Convenzione (C-621/21, punto 47).

In secondo luogo, la Corte ha richiamato quanto enunciato dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della Direttiva 2011/95/UE. Secondo tale disposizione si considerano appartenenti ad un particolare gruppo sociale le persone che soddisfano due condizioni cumulative. Il primo requisito – di natura interna – richiede che i membri del gruppo debbano condividere almeno uno dei seguenti aspetti: una «caratteristica innata», una «storia comune che non può essere cambiata» oppure una «caratteristica o una fede così fondamentale per l'identità o la coscienza di una persona che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi». La seconda condizione – afferente alla dimensione esterna – prevede che il gruppo abbia un'identità distinta rispetto alla società circostante nel paese d'origine, poiché viene percepito come diverso.

La Corte ha ricordato che il sesso femminile rappresenta una caratteristica innata che soddisfa, quindi, già di per sé, il primo requisito. Nonostante ciò, anche le donne che condividono caratteristiche comuni aggiuntive possono essere riconosciute come un particolare gruppo sociale. Nello specifico, la Corte ha rilevato come, il fatto che alcune donne si siano sottratte a un matrimonio forzato o che donne sposate abbiano abbandonato il tetto coniugale, possa essere considerato una «storia comune che non può essere mutata» (C-621/21, punto 51). Con riferimento alla seconda condizione, la Corte ha precisato che le donne, anche se non condividono ulteriori caratteristiche comuni, possono essere percepite come un gruppo distinto rispetto alla società del loro paese d'origine in ragione di norme sociali, morali o giuridiche.

Successivamente, la Corte ha chiarito che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della Direttiva, per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è necessario che vi sia un collegamento tra gli atti di persecuzione da parte di attori non statuali e almeno uno dei motivi di persecuzione previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Infine, la Corte ha ritenuto che la minaccia e il rischio di essere uccisi o di subire violenze da parte del nucleo familiare o della comunità di appartenenza a causa della trasgressione di norme culturali e religiose, si configuri come un “danno grave” che, quindi, può portare al riconoscimento dello *status* di protezione sussidiaria.

In effetti, prima che fosse emessa la sentenza sul caso *WS*, era stato già evidenziato in dottrina come – ai sensi dell'articolo 60 paragrafo 2 della Convenzione di Istanbul – fosse “ragionevole concludere (...) che alle vittime di violenza di genere, a causa di matrimonio forzato, potrebbe essere riconosciuta anche la protezione sussidiaria” (L. MANCA, *Il Riconoscimento della Protezione Internazionale alle Vittime di Matrimonio Forzato*, in A. DI STASI, R. CADIN, A. IERMANO, V. ZAMBRANO (a cura di), *Donne Migranti e Violenza di Genere nel Contesto Giuridico Internazionale ed Europeo*, cit., p. 216 ss.).

3. I principali profili di interesse della sentenza C-621/21: la Convenzione di Istanbul come strumento ermeneutico di diritto derivato e l'obbligo di proteggere gli individui

Tale sentenza della Corte di giustizia, la prima inerente alla Convenzione di Istanbul dopo l'adesione dell'Unione europea, presenta plurimi profili di interesse, che sollecitano alcune necessarie osservazioni. Ad avviso di chi scrive, il fatto che la Corte abbia riconosciuto la Convenzione di Istanbul come strumento ermeneutico del diritto derivato (S. DE VIDO, *La*

Convenzione di Istanbul quale strumento interpretativo del diritto derivato dell'Ue in situazioni di violenza contro le donne: la sentenza C-621-21 della CGUE, in [SIDIBlog](#), 2024) rappresenta uno degli aspetti di maggiore rilievo della decisione. Ciò si configura come un passaggio particolarmente significativo proprio in virtù del fatto che la Bulgaria, come altri Stati membri dell'Ue, non hanno ratificato la Convenzione: tale situazione, quindi, non rappresenta un ostacolo all'effettiva attuazione da quanto previsto dal trattato nel contesto dell'Unione.

In realtà, questa lettura risulta essere in linea con quanto previsto dall'articolo 78, paragrafo 2 TFUE (relativo alla politica comune in materia di asilo dell'Ue) e dal considerando 17 della Direttiva qualifiche, ai sensi del quale gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti. La necessità che le disposizioni della Direttiva qualifiche siano lette alla luce della Convenzione di Istanbul, inoltre, si pone in continuità anche con il considerando 30 della Direttiva stessa, il quale ricorda – ai fini della definizione di un determinato gruppo sociale – la necessità di tenere in considerazione gli aspetti connessi al sesso del richiedente che possono essere correlati al timore fondato di subire persecuzioni. Come evidenziato in dottrina (v. M. MOSCHEL, *Op-Ed: "The EU Court of Justice strengthens women's rights (Case C-621/21 WS)"*, in [EULawLive](#), 2024), tale sentenza dimostra come l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul incida positivamente sull'interpretazione degli strumenti di diritto derivato, a partire dalla stessa Direttiva qualifiche. In effetti, la precisazione da parte della Corte della necessità di interpretare il diritto derivato alla luce della Convenzione di Istanbul, rappresenta una premessa fondativa affinché il trattato possa trovare concreta attuazione nell'ambito dell'Unione europea (v. M. MOSCHEL, *Op-Ed: "The EU Court of Justice strengthens women's rights"*, cit.). Difatti, “per via interpretativa la forza della Convenzione si esprimerebbe attraverso una lettura certamente rispettosa del dettato normativo, ma sensibile al genere e in linea con gli obblighi derivanti dal trattato” (S. DE VIDO, *La Convenzione di Istanbul quale strumento interpretativo del diritto derivato*, cit.).

La sentenza in esame, inoltre, si configura come una decisione capace di superare i confini del diritto di asilo per giungere in un terreno fecondo dove il diritto internazionale dei rifugiati si incontra con gli obblighi costituzionali di uno Stato di proteggere gli individui da discriminazioni, trattamenti che ledono la dignità umana ed il loro diritto alla vita (v. T. ERTUNA LAGRAN, *Beyond Opuş v. Turkey: the CJEU's judgment in WS and the refugee law consequences of the State's failure to protect victims of domestic violence*, in [Strasbourg Observers](#), 2024). Quindici anni dopo la celebre decisione sul caso *Opuş c. Turchia* (v. Corte EDU, *Opuş c. Turchia*, sentenza del 9 giugno 2009, sul ricorso n. 33401/02) la sentenza della Corte di giustizia sembra sviluppare ulteriormente tale filone giurisprudenziale. Nel caso del 2009, la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) aveva stabilito come la mancata protezione degli individui dalla violenza domestica da parte di uno Stato costituisca una violazione dell'obbligo costituzionale di salvaguardare il diritto alla vita. La sentenza c-621/21, dunque, sembra porsi lungo la medesima direzione: la conseguenza esterna della protezione disattesa a livello nazionale può rappresentare il fondamento per il riconoscimento dello *status* di rifugiato a favore della vittima di violenza domestica che non ha trovato tutela nello Stato di origine (T. ERTUNA LAGRAN, *Beyond Opuş v. Turkey*, cit.).

4. La sentenza C-646/2021: fatti rilevanti e questione pregiudiziale

La seconda sentenza di cui si propone l'analisi è stata emessa dalla Corte di giustizia l'11 giugno 2024, a seguito della richiesta di pronuncia pregiudiziale da parte del Tribunale dell'Aia circa l'interpretazione dell'articolo 10, lettera d), paragrafi 1 e 2, della Direttiva 95/2011/UE.

La vicenda vede protagoniste due giovani ragazze irachene, K e L, che soggiornano ininterrottamente nei Paesi Bassi a partire dal 2015. Nel 2019, a seguito del rigetto delle loro domande di protezione internazionale, le due ragazze – all'epoca minorenni – presentano domande reiterate che vengono rigettate in quanto considerate manifestamente infondate. Le richiedenti, dunque, esprimono di fronte al giudice del rinvio, il Tribunale dell'Aia, il fondato timore di essere perseguitate qualora facessero ritorno in Iraq a causa dell'identità che hanno maturato nei Paesi Bassi. In effetti le due ragazze, dopo il lungo soggiorno olandese, si riconoscono nei valori, norme e comportamenti propri della cultura occidentale (C-646/21, punto 24 sentenza). In particolare modo, le richiedenti asilo dichiarano di identificarsi nel principio fondamentale della parità tra donne e uomini. K e L, difatti, chiariscono di non poter rinunciare a tali norme valoriali che ormai rappresentano il loro baricentro etico e comportamentale.

Per tale motivo, il giudice del rinvio chiede alla Corte se – in ragione del fatto che le ragazze riconoscano come intrinseci alla loro personalità i valori “occidentali” – esse possano essere considerate, ai sensi dell'articolo 10 lettera d), della Direttiva 2011/95/UE, appartenenti a un particolare gruppo sociale, motivo di persecuzione idoneo al riconoscimento dello *status* di rifugiato. La Corte ha risposto affermativamente, dichiarando che le richiedenti soddisfano entrambi i requisiti necessari per essere riconosciute come membri di un *particular social group*.

Secondo la Corte, l'identificazione di una cittadina di un paese terzo nel valore essenziale dell'uguaglianza tra donne e uomini può essere considerata «una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi» (C-646/21, punto 44). La Corte chiarisce, inoltre, che tale situazione, dovuta ad un soggiorno prolungato in uno Stato membro, può essere riconosciuta anche come «una storia comune che non può essere mutata» (C-646/21, punto 45).

Ad avviso della Corte, K e L soddisfano anche la seconda condizione per essere riconosciute come appartenenti ad un *particular social group*: come già chiarito in *WS*, in ragione delle norme sociali, morali o giuridiche vigenti nel paese d'origine, le donne possono essere percepite come diverse rispetto alla società circostante (C-646/21, punto 52 [v., in tal senso, C-621/21, EU:C:2024:47, punto 53]).

5. Il valore dell'equità tra uomo e donna: il terreno squisitamente etico in cui affonda le radici la sentenza C-646/21

Come descritto, nella presente causa le ricorrenti non sostengono di avere diritto alla protezione internazionale unicamente a causa del loro genere. Esse affermano di non poter rinunciare ai valori, alle norme e ai comportamenti assimilati nei Paesi Bassi. Per tale motivo, questa decisione rappresenta un significativo avanzamento nella tutela dei diritti umani delle richiedenti asilo, proprio in ragione del terreno etico in cui si innesta. Il valore dell'equità tra uomini e donne rappresenta una fede condivisa ritenuta fondamentale per l'identità e la coscienza delle due richiedenti, le quali non dovrebbero essere costrette a rinunciarvi. In virtù di ciò, esse vengono riconosciute come un particolare gruppo sociale e, di conseguenza, possono beneficiare dello *status* di rifugiato.

La Corte rafforza, così, il principio che la protezione internazionale deve tenere conto dell'evoluzione dell'identità e dei valori personali maturati durante il soggiorno nell'Unione europea, offrendo una maggiore tutela alle donne che rischiano persecuzioni per le loro convinzioni sulla parità di genere, nel pieno riconoscimento della necessità di proteggere i diritti umani fondamentali. L'accoglimento di una richiesta di protezione internazionale anche in relazione ad un elemento squisitamente etico – come l'identificazione della propria cifra umana nel valore dell'uguaglianza tra uomo e donna – sembra rappresentare un'importante conferma dell'effettiva entrata in vigore della Convenzione di Istanbul nell'Unione europea. La Corte, quindi, si allinea alla sua precedente sentenza nella causa *WS* e rafforza l'importanza di un'interpretazione sensibile al genere del diritto internazionale dei rifugiati, come auspicato dalla Convenzione (G. RAIMONDO, J. DE CONICK, *Op-Ed: "Gender Equality, Gender Mainstreaming, and Asylum Law: K, L (C-646/21)"*, in [EULawLive](#), 2024).

6. *Alcune riflessioni conclusive*

In fase conclusiva, si desidera proporre alcune considerazioni su quanto esaminato. Come detto, l'adozione della Convenzione di Istanbul da parte del Consiglio d'Europa ha rappresentato una tappa nodale per una maggiore tutela dei diritti e delle libertà delle donne vittime di violenza di genere, comprese le donne migranti. Inoltre, le disposizioni del Capitolo VII del trattato hanno svolto un significativo ruolo per far sì che le domande di asilo fossero valutate secondo una lettura *gender-sensitive*. Per tale motivo – a seguito della recente adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul – si è voluto verificare se tale strumento di diritto internazionale avesse ampliato i confini del riconoscimento della protezione internazionale a favore delle donne richiedenti asilo. Sulla base dell'analisi delle due pronunce della Corte di giustizia proposte, si ritiene che si possa rispondere affermativamente al quesito che ha animato tale contributo.

Difatti, in entrambe le sentenze il giudice dell'Unione ha interpretato – alla luce della Convenzione di Istanbul – l'articolo 10, lettera d,) della Direttiva 95/2011/UE in maniera estensiva: sia le donne vittime di violenza domestica sia le donne che si riconoscono nel valore dell'uguaglianza di genere possono configurare un particolare gruppo sociale rispetto alla situazione nel loro paese d'origine.

Nonostante l'adesione dell'Unione alla Convenzione sia stata assai faticosa (v. S. DE VIDO, *L'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa: il ruolo delle organizzazioni della società civile a tutela delle donne*, in [SistemaPenale](#), 2023), quindi, la sua ricezione a livello giurisdizionale sembrerebbe di più agile corso. Il profilo evolutivo della recente giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, non può che essere accolto con favore, anche in considerazione del fatto che non tutti gli Stati membri dell'Unione hanno ratificato la Convenzione.

Tuttavia, parte della dottrina (v. G. RAIMONDO, J. DE CONICK, *Op-Ed: "Gender Equality, Gender Mainstreaming, and Asylum Law*, cit.) ha evidenziato una discrepanza tra l'articolo 60, paragrafo 2, della Convenzione di Istanbul – il quale richiede un'interpretazione sensibile al genere per ciascuno dei motivi di persecuzione enumerati nell'articolo 1(A)(2) della Convenzione di Ginevra del 1951 – e l'articolo 10 della Direttiva qualifiche, che considera il genere esclusivamente rispetto all'appartenenza a un particolare gruppo sociale. In realtà, tale divario può essere colmato poiché gli accordi internazionali ratificati dall'Unione prevalgono sul diritto derivato e, dunque, sarà garantito quanto previsto dalla Convenzione.

La considerazione del genere esclusivamente in relazione all'appartenenza a un particolare gruppo sociale rischia, difatti, di depoliticizzare la natura strutturale della violenza contro le donne. Ad esempio, la sentenza c-646/21 rappresenta indubbiamente un rilevante sviluppo giurisprudenziale iniziato dalla Corte di giustizia con l'adozione della decisione sul caso *WS*. Nonostante ciò, la fede delle sorelle nell'uguaglianza di genere poteva essere interpretata – alla luce della Convenzione di Istanbul – come un motivo aggiuntivo di persecuzione fondato sulle proprie opinioni politiche. In effetti, l'inquadramento delle richieste di asilo basate sul genere unicamente con riferimento all'appartenenza di una donna ad un particolare gruppo sociale, pone le donne essenzialmente come «vittime» della violenza maschile, piuttosto che collocare la violenza di genere all'interno dei più ampi contesti politici (e di altra natura) in cui essa si verifica (v. H. CRAWLEY, *Saving Brown Women from Brown Men? "Refugee Women", Gender and the Racialised Politics of Protection*, in *Refugee Survey Quarterly*, 2022, pp. 355–380). Sembra essere necessario, quindi, passare da una discussione basata su come le questioni di genere non siano state considerate nella valutazione delle richieste di protezione internazionale, ad una – più proficua – in cui ci si chiede come le medesime questioni siano state, in realtà, incorporate dallo stesso diritto internazionale dei rifugiati (H. CRAWLEY, *Saving Brown Women*, cit.).

Tali considerazioni risultano essere ancora più essenziali considerando che *WS* e *K, L* hanno aperto la strada a nuove sfide nella promozione di una legislazione sull'asilo dell'Unione europea più sensibile al genere. Una delle principali sfide in tal senso è rappresentata dai casi congiunti pendenti AH (C-608/22) e FN (C-609/22): la Corte deciderà se possa venire meno il requisito di valutazione individuale delle domande di protezione internazionale per le donne che fuggono dal regime talebano in Afghanistan, come proposto dall'Avvocato generale de la Tour nelle sue Conclusioni del 9 novembre 2023, Cause riunite [C-608/22](#) e [C-609/22](#), ECLI:EU:C:2023:856). Questi due casi sono direttamente ed intimamente correlati all'uguaglianza di genere e alla discriminazione sistemica contro le donne.

A tal proposito, la centralità e la dimensione assiologica riconosciute dalla Corte al valore della parità di diritti tra uomini e donne in *K, L* possono svolgere un ruolo nodale per le decisioni future. È lecito ritenere che quando le circostanze nel paese d'origine raggiungono un livello in cui l'uguaglianza di genere è completamente disattesa e disintegrata – come nel caso dell'Afghanistan sotto il regime talebano – la valutazione individuale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato possa non essere necessaria (T. ERTUNA LAGRAND, S. NICOLOSI, *A Further Step to Gender-Sensitive EU Asylum Law: The Case of 'Westernised Women'*, in *EuLaw Analysis*, 2024). Difatti, numerosi studiosi (v. N. F. TAN, M. INELI-CIGER, *Group-based Protection of Afghan Women and Girls under the 1951 Refugee Convention*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2023, p. 793 ss.) sostengono fermamente che il trattamento riservato dai Talebani alle donne sia equiparabile ad una vera e propria persecuzione in ragione del loro sesso. Per questo motivo, si è maturato il profondo convincimento che tutte le donne e le ragazze afgane dovrebbero essere riconosciute come rifugiate ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 secondo una presunzione giuridica che, in effetti, ha iniziato a trovare rilevanti conferme sia nella prassi statale che nella posizione di organismi come l'UNHCR (R. CADIN, *La guerra contro le donne nell'Afghanistan dei Talebani tra Consiglio di Sicurezza e protezione internazionale*, in A. DI STASI, R. CADIN, A. IERMANO, V. ZAMBRANO (a cura di), *Donne Migranti e Violenza di Genere nel Contesto Giuridico Internazionale ed Europeo*, cit., p. 71 ss.).

In conclusione, nonostante le numerose sfide ancora aperte, in questa sede si vuole riporre grande fiducia nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia e nel suo carattere profondamente evolutivo. L'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul ha

aperto la strada ad una più sensibile – e consapevole – lettura di genere delle richieste di asilo. Si auspica, quindi, che le due pronunce esaminate siano solo un punto di inizio per l'affermazione di un nuovo filone giurisprudenziale della Corte di Lussemburgo in grado di tutelare in maniera sempre più concreta le donne richiedenti asilo.

ELISABETTA BELARDO